

# **“REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

**Emanato con decreto rettorale n. 51 del 22 dicembre 2010**

## **CAPO 1: FUNZIONI ED INSEDIAMENTO**

### ***Articolo 1***

#### **Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti come previsto dall'art. 23 dello Statuto, nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti d'Ateneo.

### ***Articolo 2***

#### **Generalità**

1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

### ***Articolo 3***

#### **Composizione**

Il consiglio degli studenti é composto dal garante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nel senato delle rappresentanze, dai rappresentanti nel comitato per lo sport universitario, nell' ente regionale per il diritto allo studio e dagli studenti eletti nei Consigli delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione.

### ***Articolo 4***

#### **Funzioni**

1. Il Consiglio degli Studenti ha le seguenti competenze:
  - a) esprime proposte, e le sottopone agli uffici competenti, su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
  - b) può chiedere che vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno del SER o del CDA o del Comitato di Ateneo;
  - c) esprime parere obbligatorio: in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti; sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio; sull'organizzazione delle prestazioni degli studenti e loro associazioni per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
  - d) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;
  - e) propone al SER le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e al CDA per la ripartizione dei fondi.
2. Sui medesimi argomenti il consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.

### ***Articolo 5***

#### **Risorse e strutture**

1. L'Università valuterà di volta in volta, sulla base delle effettive disponibilità logistiche e finanziarie, eventuali richieste del Consiglio degli Studenti di risorse, strutture e spazi finalizzate allo svolgimento dell'attività propria di tale organo.

## **Articolo 6**

### **Insedimento**

1. La prima riunione di ogni nuovo mandato del Consiglio è convocata dal Rettore entro 30 giorni dal Decreto Rettorale di nomina dei Consiglieri.
2. Nella seduta di insediamento (ed eventuale aggiornamento), vengono eletti il Presidente e il vice-Presidente.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Rettore o dal suo delegato e le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario amministrativo di UNICAM, che si occupa anche della verbalizzazione della seduta.
4. I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono approvati seduta stante dall'assemblea e depositati presso l'amministrazione universitaria.

## **Articolo 7**

### **Elezione del Presidente e del vice Presidente**

1. Per la validità della seduta di insediamento, devono essere presenti almeno i 2/3 dei componenti in carica, detratti gli assenti giustificati.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di voto i candidati alla carica di Presidente espongono il proprio programma durante un breve dibattito.
3. Al termine di questa fase viene costituito il seggio elettorale, formato dal Presidente della seduta, dal Segretario e dal garante degli studenti nel CdA.
4. Successivamente viene effettuata la chiamata nominale dei presenti. Gli elettori devono essere muniti di valido documento di riconoscimento (tesserino ERSU, libretto universitario, carta di identità, patente di guida, passaporto) e, dopo essere stati identificati, ricevono la scheda sulla quale apporre la preferenza. La segretezza del voto deve essere garantita anche in assenza di cabine elettorali, adottando gli opportuni accorgimenti. Alla riconsegna della scheda lo studente-elettore è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito registro.
5. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono alle operazioni di scrutinio delle schede, declamando ad alta voce i nominativi e prendendo nota delle preferenze riportate da ciascun candidato.
6. E' eletto Presidente il candidato che ottenga voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei votanti.
7. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza alla prima votazione, si procederà a una seconda sessione di voto che, di norma, si svolgerà immediatamente dopo la prima, prevedendo una pausa di 20' tra una sessione e l'altra; in caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, si procederà all'immediato ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sempre prevedendo una pausa di almeno 20'. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento della maggioranza richiesta nelle precedenti votazioni.  
Per motivate esigenze e con l'accordo della maggioranza dei presenti, la seconda votazione e l'eventuale ballottaggio potranno svolgersi in una successiva seduta, che dovrà in ogni caso tenersi entro 7 giorni.  
In caso di ballottaggio, a parità di voti si fa riferimento al principio generale fissato dallo Statuto per ogni organo (art. 38 c. 4 "*In caso di parità nel risultato di un'elezione, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.*")

Per motivate esigenze e con la presenza di almeno i 4/5 dei componenti del Consiglio, la seconda seduta e l'eventuale ballottaggio possono tenersi anche subito dopo la prima votazione, prevedendo una pausa di almeno 20 minuti tra una sessione e l'altra.

8. Il Presidente resta in carica per un biennio accademico.
9. Qualora il Presidente decada dall'ufficio, per qualsiasi motivo, il vicepresidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente. Nel caso in cui la decadenza del Presidente sia prevedibile (ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie), è facoltà del Presidente uscente convocare il consiglio per la votazione del nuovo Presidente, affinché non vi siano vacanze di carica. La *prorogatio* del Presidente in carica non può in ogni caso protrarsi per oltre 45 giorni.
10. Il vice Presidente viene eletto con una distinta votazione, da tenersi immediatamente dopo quella che ha portato all'elezione del Presidente, con le medesime modalità.

### **Articolo 8** **Segretario**

1. Il segretario è designato dal Presidente nella seduta successiva all'elezione. Il segretario resta in carica per la durata del mandato presidenziale.
2. Qualora il segretario decada dall'ufficio, per qualsiasi motivo, il Presidente provvede alla designazione del sostituto, che subentrerà per il restante scorcio del biennio accademico.
3. Al segretario del consiglio degli studenti compete la stesura e sottoscrizione, assieme al Presidente, dei verbali delle adunanze dell'organo.
4. In caso di assenza del segretario, spetta al Presidente o a chi ne esercita in quel momento le funzioni, il compito di individuare all'inizio della seduta, o nel momento in cui si verifica l'assenza del segretario, il consigliere che ne assumerà le funzioni limitatamente al periodo di assenza.

### **Articolo 9** **Elezione del vicepresidente**

1. Il vicepresidente è eletto con le modalità di cui all'art. 7 e resta in carica per un biennio accademico.
2. Qualora il vicepresidente decada dall'ufficio per qualsiasi motivo, il Presidente, è tenuto a indire l'elezione per la sua sostituzione entro 30 gg da tali accadimenti o a inserire tale elezione nell'ordine del giorno della seduta eventualmente già convocata. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del vice-Presidente, le rispettive funzioni sono temporaneamente svolte dal garante degli studenti nel CdA, o in alternativa dal rappresentante degli studenti nel CDA ERSU. Qualora entrambe queste figure non possano presiedere la seduta in quanto coincidenti con Presidente e vice, o a loro volta assenti, il compito di presiedere la seduta è affidato all'eletto nel SERche ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

### **Articolo 10** **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli studenti e in particolare:
  - i) Convoca il consiglio degli studenti e predispone il relativo ordine del giorno;

- ii) Presiede le sedute e ne regola il dibattimento, rispettando le priorità temporali d'intervento e disponendo se necessario un contingentamento dei tempi degli interventi stessi;
  - iii) E' deputato a coordinare le attività dell' organo;
  - iv) Sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell' organo;
  - v) Promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all' Ateneo curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio al quale comunque rimane la funzione di indirizzo politico;
  - vi) Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio degli studenti.
2. Il Presidente può delegare a membri del Consiglio sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo

#### **Articolo 11**

##### **Attribuzioni del vicepresidente**

1. Il vicepresidente coadiuva il Presidente del consiglio nello svolgimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di impedimento o assenza.

## CAPO 2: RIUNIONI

#### **Articolo 12**

##### **Convocazioni**

1. Il Consiglio degli Studenti viene convocato in via ordinaria per iniziativa del Presidente oppure in via straordinaria:
  - i) su richiesta del Rettore;
  - ii) su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica
2. Il Consiglio degli Studenti è convocato in via ordinaria a mezzo e-mail almeno cinque giorni prima della riunione con l' indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell' ordine del giorno.
3. L'eventuale documentazione utile per la seduta deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i membri all' inizio della seduta stessa.
4. Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l' avviso deve essere recapitato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora di inizio della riunione. Sempre in caso di documentata urgenza, eventuali variazioni d'orario o di luogo di svolgimento della seduta possono essere comunicate attraverso il telefono o sms.
5. Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno 2 volte in un anno accademico.
6. Il Presidente può chiedere la collaborazione degli uffici amministrativi dell'Ateneo, compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze lavorative degli stessi, per dare particolare visibilità a convocazioni o deliberazioni di rilevante importanza (es. tramite pubblicazione nel portale UNICAM).
7. Tutti i consiglieri hanno diritto a prenderne visione degli atti relativi al Consiglio degli Studenti.

#### **Articolo 13**

##### **Ordine del giorno**

1. Le tematiche su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dall' ordine del giorno.

2. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno assume un numero d'ordine progressivo.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente sentito il Vice Presidente ed eventualmente i coordinatori delle commissioni permanenti di cui ai successivi artt. 18 e ss.. Nell'O.d.G. devono essere incluse anche le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio e che sia stata trasmessa al Presidente almeno tre giorni prima della convocazione.
4. Nel caso in cui non ci sia tempo sufficiente per affrontare tutti i punti previsti all'O.d.G. la seduta può essere aggiornata fissando subito la data e l'orario della nuova seduta.

#### **Articolo 14**

##### **Partecipazione di esterni**

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche e vi possono assistere gli studenti che vi abbiano interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
2. Il Presidente o 1/5 dei consiglieri che ne facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, il Direttore Amministrativo e altri membri della comunità universitaria (funzionari degli uffici amministrativi, docenti che si occupano di particolari tematiche attinenti agli argomenti in discussione, etc.) nonché esperti esterni perché intervengano, senza diritto di voto, su questioni attinenti agli argomenti in discussione. Tale partecipazione deve essere prevista all'O.d.G.

#### **Articolo 15**

##### **Validità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio hanno luogo in locali dell'Università di Camerino ed iniziano all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Le adunanze del consiglio e delle commissioni di cui ai successivi artt. 18 e ss. sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dedotti gli assenti giustificati purché questi ultimi non superino 1/3 (un terzo) dei membri.
3. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, da egli stesso accertato mediante appello nominale.
4. Trascorsi 45 (quarantacinque) minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, qualora non sia stato ancora raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri presenti.
5. Gli argomenti non trattati o non esauriti nella seduta in cui non è stato raggiunto, o è venuto meno, il numero legale, sono riproposti nella prima seduta utile successiva, allegando alla convocazione la medesima documentazione di supporto inviata nella seduta precedente ed ogni altro documento utile nel frattempo acquisito.
6. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni.
7. Qualora un consigliere voglia far comparire nel verbale un proprio intervento, mozione, dichiarazione di voto nella sua esatta trascrizione, è tenuto a fornire il testo integrale al segretario della seduta.
8. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

9. I verbali sono pubblici.

10. I rappresentanti non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del consiglio e delle sue commissioni.

### **Articolo 16**

#### **Votazioni e deliberazioni**

1. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
2. Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
3. La votazione può avvenire a scrutinio segreto anche su proposta motivata del Presidente o di un consigliere accolta a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le deliberazioni (consiliari o di commissione) sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nessuno può prendere parte a votazioni che lo riguardino personalmente o riguardino suoi parenti ed affini fino al quarto grado.

### **Articolo 17**

#### **Assenze e decadenze**

Ogni componente del consiglio ha il dovere di intervenire alle sedute dello stesso e di partecipare ai lavori delle commissioni e degli organismi dei quali fa parte per deliberazione consiliare come disposto dallo Statuto e dai Regolamenti generale di Ateneo.

Sono assenti giustificati i rappresentanti che non possono partecipare alle sedute per gravi e giustificati motivi, da comunicare tempestivamente al Presidente, o al Segretario.

Decade dal mandato di membro del Consiglio degli studenti chiunque non partecipi senza giustificazione per più di 3 volte consecutive. La decadenza è rilevata d'ufficio dal Presidente.

## **CAPO 3: COMMISSIONI**

### **Articolo 18**

#### **Commissioni**

1. Il Consiglio degli Studenti può organizzare la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro con funzioni di carattere istruttorio o propositivo.

2. Le commissioni hanno funzione di:

- i. formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al Consiglio;
- ii. sentire sia i rappresentanti delle realtà associative operanti nell'Università di Camerino, sia gli esperti di particolari problematiche, purché senza spese per l'Amministrazione universitaria;
- iii. chiedere l'intervento di rappresentanti dell'Università per l'illustrazione tecnica di problematiche in esame;
- iv. chiedere agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.

3. Ciascuna commissione deve essere composta da consiglieri che abbiano avuto una qualche esperienza sulla materia oggetto della Commissione stessa. Solo quando ciò non sia possibile, allora la composizione deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio degli Studenti.

4. Il numero dei componenti delle commissioni permanenti, deciso dal Presidente del Consiglio degli Studenti sentiti i capigruppo, va da un minimo di 3 ad un massimo di 10 consiglieri.

Gli elenchi dei consiglieri componenti le varie commissioni è presentato dai capigruppo.

5. Le commissioni sono costituite dal Consiglio, che provvede anche all'eventuale sostituzione di membri delle stesse.

6. Ogni Consigliere può far parte al massimo di 2 commissioni permanenti e coordinarne non più di una.

7. Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del Consiglio a meno che il Consiglio non ne deliberi lo scioglimento a maggioranza dei due terzi dei presenti. In questo caso, motivando le ragioni di tale scioglimento, si procede con la rinomina della commissione in causa.

8. Il Coordinatore della commissione è eletto all'interno della commissione stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

9. Le commissioni di lavoro sono convocate dal Coordinatore con modalità concordate assieme ai commissari ed ordine del giorno redatto dal coordinatore stesso; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla data della riunione. La maggioranza assoluta dei commissari può richiedere al Coordinatore la convocazione della commissione. La richiesta deve essere motivata e presentare l'ordine del giorno proposto. Il Coordinatore è tenuto a riunire la commissione nei modi e tempi previsti dal regolamento.

10. Ogni commissario può chiedere al Coordinatore l'inserimento nell'O.d.G. delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario può chiedere nel corso della seduta della commissione stessa, che sulla proposta di modifica dell'O.d.G. si esprima con voto palese l'intera commissione.

11. I Coordinatori, oltre a convocare le riunioni, relazionano al consiglio degli studenti sui risultati e le proposte o sui progressi dei lavori delle commissioni. Il Coordinatore è inoltre responsabile di tutti gli atti riguardanti le varie convocazioni ed i lavori delle commissioni, distribuisce ai commissari tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori e redige, su eventuale richiesta dei commissari o del Presidente del Consiglio degli Studenti, un verbale sintetico delle riunioni della commissione.

12. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, su invito del Coordinatore, il Presidente del Consiglio degli Studenti o esperti della materia di trattazione.

13. Le riunioni delle commissioni si tengono presso i locali dell'Università di Camerino o in ogni altra sede idonea allo scopo e concordata con il Consiglio.

## **Articolo 19**

### **Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti**

1. Il Consiglio degli studenti esprime i pareri obbligatori di cui all'art. 2 lettera c) del presente Regolamento nel rispetto delle scadenze temporali segnalate dall'Amministrazione, necessarie per la corretta istruzione o il puntuale espletamento degli adempimenti amministrativi che richiedono tale parere. Ove il parere non sia

espresso nei termini stabiliti, i provvedimenti conseguenti saranno adottati prescindendo dallo stesso.

## **Articolo 20**

### **Proposte di deliberazione**

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri o delle commissioni di lavoro, sono depositate, a cura dei proponenti, presso la segreteria, affinché il Presidente ne prenda visione e provveda a iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta utile, nonché a trasmettere la relativa documentazione unitamente alla convocazione.
2. Le proposte di emendamento vanno votate prima della votazione della rispettiva proposta di deliberazione. Può essere richiesto al consiglio di esprimersi sulla votazione per parti. La votazione per parti avviene senza ulteriore discussione e senza ulteriori interventi.
3. I consiglieri possono presentare per iscritto interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano il consiglio e la vita universitaria.
4. Le interrogazioni e le interpellanze implicano risposta immediata da parte del Presidente o del coordinatore di commissione al quale sono rivolte, mentre le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno per la prima seduta utile.
5. E' mozione d'ordine, proponibile dai consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al regolamento o il rilievo circa il modo o l'ordine con il quale è stata proposta la questione in discussione o si intenda porre in votazione.

## **CAPO 4: NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 21**

#### **Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del decreto rettorale.
2. Le modifiche al presente Regolamento possono essere discusse anche in seguito a richiesta di 1/3 dei componenti del consiglio e devono essere approvate dal consiglio medesimo con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Non sono sottoposte alla disciplina di cui al precedente comma quelle modifiche che si rendono necessarie per adeguare il presente Regolamento ai Regolamenti Universitari o allo Statuto. La necessità di adeguare il Regolamento, in questi casi, viene rilevata d'ufficio dagli Uffici o strutture universitarie competenti, o segnalata dal Presidente del Consiglio degli studenti.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono anche esse emanate con decreto rettorale.”